

**AZIENDA MULTISERVIZI
IGIENE AMBIENTALE S.P.A.
VIA B. AVESANI 31, VERONA**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n. 35 del 19.09.2011

Art. 1

Ammissibilità degli incarichi

L'Azienda utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

1. È consentito affidare incarichi professionali soltanto per le prestazioni e le attività:
 - a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
 - b) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati:
 - a) a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
 - b) a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento dell'Amministrazione.
3. Il presente regolamento non si applica:
 - alle prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura in quanto disciplinati dal D. L.vo 163/06 e connessi regolamenti di attuazione;
 - agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della società, per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili in ragione della natura strettamente fiduciaria dell'incarico.

Art. 2

Selezione dei professionisti

Per l'affidamento degli incarichi professionali verrà pubblicato sul sito aziendale apposito avviso contenente di norma l'oggetto la durata, il luogo e il compenso presunto dell'incarico. La selezione avrà luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato e ad essa dovrà essere unita la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione relativa a tutti i titolari e/o legali rappresentanti dello studio professionale, rilasciata, **in carta libera**, nelle forme previste dal DPR 445/2000 e s.m.i., dalla quale si attesti:
 - di essere iscritto all'Albo Professionale;
 - di aver conseguito l'attestato di studio e/o di esperienza per le professioni e/o attività che non richiedano l'iscrizione ad appositi Albi;
 - assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;
 - inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale.
- b) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini.

Art. 3

Requisiti per l'affidamento degli incarichi

Possono essere ammessi, ad eccezione dei soggetti esercenti attività occasionali, soltanto i professionisti con almeno tre anni di iscrizione negli albi professionali e gli studi associati con il capogruppo che abbia tale anzianità di iscrizione all'albo, ovvero i professionisti non iscritti in albi che dimostrino un'esperienza e un'attività svolta nell'ultimo triennio. Non possono essere ammessi professionisti o studi associati con componenti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o che siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego, o che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati.

Art. 4

Affidamento degli incarichi

Gli incarichi sono affidati con congrua motivazione che, oltre a quanto previsto dall'art. 1, tenga altresì conto:

1. dell'attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;
2. dell'ordine di presentazione della domanda;
3. del principio di rotazione tra professionisti;
4. della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;
5. dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
6. del compenso economico richiesto a fronte dell'incarico.

Art. 5

Formalizzazione dell'incarico

1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come un atto contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. In particolare il disciplinare deve contenere l'indicazione:
 - dell'oggetto dell'incarico;
 - della durata, luogo, compenso della collaborazione;
 - degli obiettivi da raggiungere, delle modalità di verifica nonché della funzione e del soggetto aziendale cui il professionista dovrà rapportarsi nello svolgimento dell'incarico.

Art. 6

Principi - limiti di importo e relative procedure

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Azienda può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Gli incarichi di importo fino a 40.000 Euro annui possono essere assegnati in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e specializzazione, purché, sia dichiarata la presenza dei presupposti per l'utilizzo di risorse esterne e sia dimostrata l'idoneità dell'incaricato a svolgere le prestazioni richieste.
3. Gli incarichi di importo superiore a 40.000 Euro e fino a 100.000 Euro sono affidati previa comparazione curricula e sulla base del principio di specializzazione tra almeno cinque soggetti aventi i requisiti necessari, se esistono in tal numero in rapporto alla natura dell'incarico.
4. Per importi superiori a 100.000 Euro annui si procede ad affidamento con gara pubblica ai sensi dell'art. 91 comma 1 del DLgs 163/2006 mediante espletamento di procedura aperta o procedura ristretta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti 2, 3 e 4, l'Azienda può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Articolo 7

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Azienda verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Azienda verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.